

Dl Irpef/2. Maggiore trasparenza

Bilanci online in forma sintetica entro un mese

I bilanci preventivi e i consuntivi delle amministrazioni pubbliche devono essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente entro trenta giorni dalla loro adozione, in forma semplificata.

Le modifiche apportate dal Senato all'articolo 8 del Dl 66/2014 (decreto Irpef) riformulano l'articolo 29 del decreto legislativo 33/2013, obbligando gli enti a pubblicare i bilanci e i loro allegati, nonché i consuntivi entro un termine molto breve, nonché con modalità che consentano ai cittadini di estrarne i dati e di riutilizzarli.

I documenti di bilancio devono essere resi in forma sintetica, aggregata e semplifica-

ta, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

La disposizione integra quelle settoriali relative alla pubblicità "ordinaria" dei bilanci (per esempio quelle contenute nel Tuel per i documenti economico-finanziari degli enti locali) e deve essere adeguatamente ricordata con l'evoluzione degli strumenti nell'ambito del processo di armonizzazione contabile.

Le amministrazioni saranno anche tenute a pubblicare e rendere accessibili (in un portale unico) i dati relativi alle entrate e alle spese desumibili dai propri bilanci e consuntivi.

Nel quadro di modifiche al

decreto trasparenza rientra anche la riscrittura dell'articolo 33, che nella nuova versione obbliga gli enti a pubblicare con cadenza annuale un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Dal 2015 dovrà essere pubblicato anche un indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti. Entrambi gli strumenti potranno essere gestiti mediante un portale unico.

Proprio sul versante dei pagamenti, la riformulazione dell'articolo 25 del Dl n. 66/2014 rafforza l'utilizzo del Codice identificativo gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche (obbligatorie

per i fornitori degli enti locali dal 1° aprile 2015).

I due codici devono essere indicati nella clausola contrattuale che regola la tracciabilità dei flussi finanziari (obbligatoria a pena di nullità del contratto stesso).

Rispetto alla disposizione dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 le modifiche al decreto individuano anche una serie di casi nei quali è esclusa l'applicazione della normativa a fini antimafia: tra queste particolari fattispecie rientrano i contratti di sponsorizzazione tecnica, quelli relativi agli immobili (locazioni, vendite, ecc.) e quelli relativi a prestazioni sanitarie e diagnostiche svolte in regime di accreditamento.

Al.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PAGAMENTI

L'indice dei tempi medi di saldo dei debiti va aggiornato ogni tre mesi a partire dal 2015

Le nuove regole

01 | I BILANCI

Con le modifiche al decreto 66/2014 si rafforza l'obbligo di trasparenza della contabilità degli enti locali. Agli enti è assegnato un mese di tempo per pubblicare online i bilanci preventivi e consuntivi. I documenti devono essere corredati anche da note sintetiche e semplificate in modo da agevolare la lettura

02 | LA TRACCIABILITÀ

In ogni contratto nella clausola che disciplina la tracciabilità devono essere inseriti il codice identificativo gara e, se presente, il codice unico di progetto, che saranno obbligatori nelle fatture elettroniche

